

Relazione ex art. 30 D.LGS. n. 201/2022

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

FARMACIA CONCORDIA SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE,
A PARTECIPAZIONE ESCLUSIVA DEL COMUNE DI CONCORDIA
SAGITTARIA

Società partecipate: ricognizione periodica al 31/12/2022

Quadro normativo di riferimento su “servizio farmaceutico” e “affidamenti a società in house”

L'art. 9, legge 2/4/1968, n. 475 (recante “norme concernenti il servizio farmaceutico”), prevede, al comma 1, che “[l]a titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune”, mentre, al comma 2, stabilisce che “[l]e farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda speciale; c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari; d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità.

Secondo la sentenza n. 5587, di data 13/11/2014, del Consiglio di Stato, Sez. III, “Non si dubita, in particolare, che la gestione di una farmacia comunale possa essere esercitata da un comune mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica (in house), benché tale modalità non sia stata prevista dal legislatore del 1968 (e del 1991), in coerenza con l'evolversi degli strumenti che l'ordinamento ha assegnato agli enti pubblici per svolgere le funzioni loro assegnate; e non si dubita che la gestione possa essere esercitata, come si è accennato, anche da società miste pubblico/private (come la società appellante che gestisce le numerose farmacie comunali del Comune di Torino), con il superamento del limite dettato dall'art. 9 della l. n. 475 del 1968, secondo cui la gestione poteva essere affidata a società solo se costituite tra il comune e i farmacisti.14.- L'affidamento della gestione è peraltro consentito in house a patto che il Comune eserciti sulla società un “controllo analogo” a quello che eserciterebbe su proprie strutture organizzative, nel concetto di controllo analogo essendo peraltro ricompresa la destinazione prevalente dell'attività dell'ente in house in favore dell'amministrazione aggiudicatrice”.

L'art. 4, D.Lgs. 175/2016 prevede:

“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”;

La gestione di una farmacia comunale appare suscettibile di rientrare nella nozione di servizio di interesse generale, a cui l'art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 175/2016, riconduce le “attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”.

Nello specifico si osserva che:

- Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 992 del 11 febbraio 2019, ha rilevato quanto segue: “L'esercizio di una farmacia costituisce pubblico servizio, come riconosciuto dall'art. 33 del d.lgs.n. 80/1998. Si è rilevato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 637), “il servizio farmaceutico comunale rientra senza dubbio tra i servizi di rilevanza economica di cui all'art.113, d.lgs. n. 267/2000, essendo un servizio pubblico di rilevanza economica, qualificazione, altresì, richiamata dalla Corte Costituzionale (10 ottobre 2006, n. 87) secondo la quale “la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista”. Tuttavia, il d.l. 25 settembre 2009, n. 135, come convertito in l. n. 166/2009, ha poi escluso le farmacie comunali dall'ambito applicativo dell'art. 23-bis del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008 - esclusione confermata dall'art. 1, c. 3, lett. d), del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 e poi dall'art. 4, co. 34, del d.l. n. 138/2011 (successivamente inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012) e s.m.i. - stabilendo che le modalità gestionali delle farmacie comunali siano quelle di cui all'art. 9 della legge n. 475/1968, così come modificato dall'art. 10 della l. n. 362/1991. Le farmacie pubbliche, dunque, non risultano attratte nella sfera di applicazione delle norme concernenti i servizi pubblici locali”;
- alle farmacie comunali non è applicabile la disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, per espressa previsione di legge (art. 1, c. 25 del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221).

L'art. 16 comma 1 del Dlgs. 175/2016 prevede:” Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata”.

L'art. 5 commi 1 e 2 del Dlgs n. 50/2016 dispone:”1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente

aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata".

L'art. 192 del Dlgs n. 50/2016 dispone: "1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3. 2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. 3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

Farmacia Concordia srl

Premesso che il Comune esercita il servizio farmaceutico di cui è titolare in forza di autorizzazione n. 3886/1 del 21 agosto 1975, con deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 29/6/2006 ad oggetto: "Farmacia comunale – trasformazione dell'attuale gestione in economia in altra forma prevista dall'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000. Costituzione di una

società a responsabilità limitata unipersonale a capitale interamente pubblico”, è stata approvata la costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, a partecipazione esclusiva del Comune di Concordia Sagittaria ed è stato approvato lo schema di contratto di servizio da stipulare con la predetta società.

Con la citata deliberazione, il consiglio comunale, nel rilevare che “l’evoluzione normativa in atto è indirizzata verso l’esternalizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economia locale alla ricerca di economie gestionali di larga scala e alla individuazione, quale forma di gestione imprenditoriale, delle società di capitali” ha disposto il passaggio da una gestione in economia ad una gestione tramite una società unipersonale a capitale interamente pubblico, a condizione che sulla stessa società venga esercitato un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; nello specifico il consiglio comunale ha rilevato che tale operazione porta ai seguenti benefici:

- “la farmacia assume una veste gestionale più idonea alla specifica funzione;
- i cittadini mantengono inalterata l’ispirazione comunale del servizio farmaceutico per il tramite di contratto di servizio che vincola il gestore al rispetto di determinati standard, stante il mantenimento della titolarità in capo al Comune
- il bilancio comunale ne trarrà in termini finanziari un sostanziale alleggerimento omissis...;
- la gestione in termini di impresa, ma nel rispetto delle prerogative del servizio pubblico e sociale affidato alle farmacie comunali, risulta economicamente redditizia e la raggiungibilità di tale risultato, da parte della società partecipata di gestione, lo può potenziare;
- una società a responsabilità limitata consentirà: una maggiore forza contrattuale dovuta soprattutto agli elevati quantitativi acquistati, che permetterà di ottenere maggiori sconti dai fornitori; si ridurranno anche i costi amministrativi e generali, dovuti al fatto che, essendo la farmacia gestita in economia, per ogni atto è necessario seguire le procedure amministrativo contabili obbligatorie per il Comune che attualmente vengono svolte dagli uffici comunali...”;

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 102 del 29/06/2006 è stata approvata la costituzione di una società a responsabilità limitata Con deliberazione n. 102 del 29.06.2006, il Consiglio Comunale individuava, quale modalità di gestione della farmacia comunale, la società a responsabilità limitata unipersonale, a partecipazione esclusiva del Comune di Concordia Sagittaria, approvandone lo schema di statuto e lo schema di contratto di servizio.

Con atto del Notaio Guido Bevilacqua in data 31.07.2006 – Rep. n. 28534 - N. 19544 Fasc., registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 10 agosto 2006 n. 2747/I, è stata costituita la Società “Farmacia Concordia S.r.l.” regolarmente iscritta al Registro Imprese il 04.08.2006 – Codice Fiscale 03709660272. Il contratto di servizio, sottoscritto in data 27 dicembre 2006, in scadenza il 31 dicembre 2021 è stato riconfermato per ulteriori anni sei con deliberazione di Consiglio comunale n.62 del 11/11/2021.

Nell’anno 2018, il Comune ha chiesto l’iscrizione nell’elenco ex art. 192 del Dlgs n. 50/2016, istituito presso ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house e ciò in relazione agli affidamenti in regime di house providing a Farmacia Concordia srl.

Con provvedimento di ANAC di data 14/04/2021, registrato al protocollo comunale al n. 6607 del 15/04/2021, Il Comune di Concordia Sagittaria è stato iscritto nell’elenco ex art. 192 del Dlgs n. 50/2016, istituito presso ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house e ciò in relazione agli affidamenti in regime di house providing a Farmacia Concordia srl.

Farmacia Concordia srl è pertanto “società in house” secondo la definizione riportata all’art. 16 del citato D.Lgs n. 175/2016 in quanto è una società a totale capitale pubblico (il cui socio unico è il Comune di Concordia Sagittaria) nei confronti della quale il Comune è in grado di esercitare un “controllo analogo” a quello che esercita verso i propri servizi ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 16 del D.Lgs n 175/2016 e dal Regolamento per il controllo analogo della società partecipata del Comune di Concordia Sagittaria, approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 18/03/2020, obbligata, secondo quanto previsto dall’art. 30 dello statuto societario, a realizzare oltre l’80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dal comune di Concordia Sagittaria.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 18/3/2020 è stato approvato il regolamento comunale per il controllo analogo sulla società Farmacia Concordia srl. Con tale regolamento il Comune ha inteso dare attuazione a quanto previsto dai succitati articoli 5 del Dlgs n. 175/2016 e 192 del Dlgs n. 50/2016 in materia di controllo analogo, prevedendo attività sia di competenza del Consiglio comunale, sia di strutture amministrative del Comune.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 29/12/2020 ad oggetto: “Revisione periodica, ai sensi dell’art.20 del D.lgs. n.175 del 19.08.2016, delle società partecipate dal Comune di concordia sagittaria - ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 ed individuazione di misure di razionalizzazione”, si stabiliva di mantenere la partecipazione del Comune nella società Farmacia concordia srl, non trovandosi la stessa, in nessuna delle situazioni contemplate dall’art. 20 comma 2 del Dlgs n. 175/2016 che impongono una razionalizzazione delle partecipazioni.

I bilanci di esercizio degli ultimi cinque anni rilevano i seguenti dati (dati estratti dal conto economico):

data	Utile di esercizio
31/12/2018	70.661
31/12/2019	55.265
31/12/2020	56.082
31/12/2021	39.187
31/12/2022	66.585

La relazione sul governo societario adottata ex art 6 comma 4 del Dlgs 175/2016, con riferimento alla data del 31/12/2022, al paragrafo “valutazione dei risultati”, evidenzia che “la farmacia ha una buona redditività e soprattutto solidità patrimoniale e finanziaria ... OMISSIS... I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3 ,4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l’organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere...OMISSIS...”

Il nuovo contratto di servizio stipulato in data 16/11/2021 rep. 2267 contempla la realizzazione, da parte della società, di lavori di ristrutturazione/manutenzione straordinaria relativi ai nuovi locali (di proprietà comunale) di Piazza Caduti per la Patria n. 7. La Società si impegna a corrispondere al Comune a partire dall’anno 2022 quale corrispettivo per l’affidamento del servizio un importo annuo pari a € 27.000,00. Quanto al canone di concessione dei locali, la società ha mantenuto il canone stabilito nel precedente contratto di servizio pari a € 12.000,00 e di quantificare in € 8.000,00 annui il canone per i nuovi locali.

Ritenuto, con riferimento a quanto previsto all’art. 192 comma 2 del Dlgs n. 50/2016 (Ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla

congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche) di mantenere la gestione del servizio in capo a Farmacia Concordia srl, escludendo pertanto, altre possibili eventuali forme di gestione, quali il ricorso al mercato, poichè, oltre a quanto indicato al punto precedente:

- tale scelta consente al Comune di esercitare sulla società il cd. "controllo analogo" secondo le modalità previste dallo statuto societario e dal citato Regolamento comunale sul controllo analogo (il controllo analogo è esercitabile anche sui servizi integrativi rispetto alla pura gestione farmaceutica, quali informazione ed educazione alla cittadinanza in materia di tutela della salute pubblica);
- l'affidamento in house consente al Comune di assegnare, nel contratto di servizio, gli obiettivi che la società deve perseguire affinché la gestione del servizio, oltre ad essere improntata ad efficacia, efficienza ed economicità, favorisca anche l'accessibilità e l'universalità dello stesso, sia con riguardo alla tutela delle fasce d'utenza più deboli, sia con riguardo alla attivazione di iniziative mirate di prevenzione e assistenza, nonché di servizi integrativi di educazione in materia di tutela della salute della cittadinanza e ciò in linea con le finalità istituzionali del Comune (quale ente più prossimo al cittadino), di tutela e promozione dello sviluppo economico e sociale della propria comunità, previste nello statuto comunale (articoli 1 e 2) ed enunciate nelle linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 15/06/2019 (si riporta testualmente estratto delle stesse: "Il forte legame tra la Farmacia Comunale e l'Ente pubblico, che è titolare della struttura, fa sì che la Farmacia sia sentita e vissuta dai cittadini come un presidio del territorio, che svolge una funzione importante, in rete con gli altri servizi sociali e sanitari, per garantire salute, sicurezza e benessere. Un luogo al quale ogni cittadino può accedere certo di trovare competenza, professionalità, esperienza, tante risposte e tanti servizi per la salute sua e della sua famiglia, nella consapevolezza che gli utili che la Farmacia produrrà saranno utilizzati per garantire servizi ai cittadini. E' fondamentale, quindi, continuare nel qualificare il suo ruolo di Servizio Pubblico della farmacia, non solo distribuendo i medicinali, ma offrendo anche altre attività ed altri servizi volti a soddisfare i più svariati bisogni di salute dei Cittadini per garantire controlli veloci, attendibili e a prezzi contenuti. Tutto questo si potrà mantenere e incrementare solo se la farmacia resta competitiva sul mercato, aumentando gli spazi disponibili per la vendita dei prodotti e con la creazione di poliambulatori da destinare al punto prelievi e all'attività medica specialistica in prossimità della farmacia stessa"); risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa l'assegnazione alla società di obiettivi gestionali a cui la stessa deve tendere, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e la predisposizione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, il contratto di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge;
- alla luce della attuale emergenza epidemiologica in atto, appare opportuno che il servizio farmaceutico, nella sua funzione sociale, sia quanto più vicino e distribuito capillarmente nel territorio comunale (la sede di Farmacia Concordia srl è sita in Piazza Matteotti, accanto agli uffici comunali e racchiude un buon bacino di utenza);

- con riferimento ai benefici per la collettività, dalla documentazione trasmessa dalla società, risulta che la stessa intende offrire altresì servizi aggiuntivi (es. punto prelievi, presenza di nutrizionista e psicologo) che vanno a beneficio della collettività stessa;
- la scelta è in continuità con la decisione, operata dal Consiglio nel 2006, di superamento della gestione in economia e di costituzione di una società a responsabilità limitata (rispondendo agli obiettivi che il Consiglio comunale ha stabilito con la citata deliberazione, quali riportati nell'allegata relazione), nonché con il percorso avviato dal Comune con l'approvazione del regolamento sul controllo analogo;
- l'affidamento offre al Comune il vantaggio di poter contare su una entrata corrente annuale (il corrispettivo del servizio, determinato in maniera tale da garantire, in ogni caso, alla società l'equilibrio economico finanziario della gestione) nonché sull'utile di esercizio essendo la società interamente partecipata dal Comune;
- la scelta va a beneficio dei cittadini anche in considerazione della ricaduta sul territorio delle entrate riscosse per il corrispettivo del servizio e l'utile di esercizio;

Con riferimento alla convenienza economica, si osserva altresì che:

- dai bilanci di esercizio degli ultimi cinque anni emerge un utile di esercizio;
- la relazione sul governo societario, adottata ex art 6 comma 4 del Dlgs 175/2016, precisa che "la farmacia ha una buona redditività e soprattutto solidità patrimoniale e finanziaria";
- dalla documentazione, sopra richiamata, prodotta da Farmacia Concordia srl si evince che la società opera ottimizzando l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione, nell'ottica del mantenimento di risultati positivi.